

		Allegato "C"
		al n. 43473 di raccolta
		STATUTO DELLA FONDAZIONE
		DI PARTECIPAZIONE
		“FONDAZIONE SABATINUS MEDIUM - ENTE DEL TERZO
		SETTORE”
		Art. 1 Costituzione, sede
		E’ costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE
		SABATINUS MEDIUM ENTE DEL TERZO SETTORE" , in breve
		"FONDAZIONE SABATINUS MEDIUM ETS" con sede legale in
		Bracciano.
		La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della
		Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere delle
		Fondazioni disciplinato dall’art.14 e seguenti del Codice Civile e dalle
		Leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può
		distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano sia in ambito
		nazionale che internazionale.
		Art. 2 Sedi operative, delegazioni e uffici
		Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che
		all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle
		finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo
		ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed
		internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
		Art. 3 Scopi e ambiti di intervento
		La Fondazione persegue in modo esclusivo le seguenti finalità di
		solidarietà sociale e sviluppo territoriale anche in applicazione della
		programmazione territoriale e della cooperazione intersettoriale ed
		interistituzionale. In particolare promuove la formazione turistica e
		cooperazione professionale nel territorio Sabatino, collocato tra i
		Municipi Nord di Roma città metropolitana e la Tuscia nelle province
		di Roma e Viterbo, mediante attività miranti a:
		1 promuovere nelle imprese l'educazione alla cultura della
		responsabilità sociale d'impresa e della sostenibilità;
		2 agire a supporto delle organizzazioni senza scopo di lucro
		attraverso l'educazione alla cultura manageriale;
		3 favorire l'aggregazione interdisciplinare e le relazioni con il mondo
		esterno;
		4 collaborare con la pubblica amministrazione;
		5 stabilire relazioni più strette anche con università e centri di ricerca;
		6 apportare conoscenze manageriali e contributi innovativi;
		7 “adottare” dei beni culturali del territorio che necessitano di atti
		economici, manageriali e di promozione e sostegno: museo, località
		geografica, borgo, etc.;
		8. promuovere nei giovani l'educazione ai valori sociali del lavoro,
		dell'imprenditorialità e dell'economia;

	9. operare come DMO (Destination Management Organisation - Organizzazione per la gestione dell'attrattività del territorio).	
	Art. 4 Servizi La Fondazione, in coerenza con i propri scopi statutari, eroga i servizi individuati e programmati, prevalentemente facendo ricorso alle prestazioni dei Fondatori e Partecipanti appositamente selezionati, che diano garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti dagli Organi della Fondazione. Agli Organi della Fondazione è consentito individuare settori di intervento e di attività che possono essere gestiti in forma diretta.	
	Art. 5 Attività strumentali, accessorie e connesse La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo e incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità di riferimento svolgendo sia un ruolo pro-attivo che reattivo rispetto ai bisogni manifestati.. La Fondazione persegue il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza ed efficacia applicati al proprio modello organizzativo gestionale e promuovendo il miglioramento delle risorse umane. La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 3 del presente statuto ad eccezione di quelle direttamente connesse, ovvero, a titolo esemplificativo: 1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; 2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o posseduti; 3) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; 4) costituire ovvero partecipare a società ed enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari; 5) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi	

		nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;	
		6) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 3;	
		7) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;	
		8) istituire premi, concorsi e borse di studio;	
		9) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività	
		commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statuari.	
		Art. 6 Vigilanza	
		Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.	
		Art. 7 Patrimonio	
		Il Patrimonio della Fondazione è composto:	
		- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da qualsiasi categorie di Fondatori, stabiliti la prima volta in sede di costituzione della fondazione in maniera differenziata tra fondatori promotori, fondatori sostenitori, fondatori partecipanti, tenendo conto delle esigenze finanziarie derivanti dalla fase di start-up e gestione semestrale ordinaria della fondazione, nonché delle modalità di trasferimento delle risorse derivanti dai contratti di servizio;	
		- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente Statuto;	
		- dalle elargizioni fatte da enti pubblici o da privati con destinazione a incremento del patrimonio;	
		- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;	
		- da contributi ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.	
		Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio sempre chè in sede di erogazione non siano espressamente destinati al fondo di gestione.	
		Art. 8 Fondo di gestione	
		Il Fondo di gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento, è composto:	
		- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;	
		- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio e il Fondo di dotazione;	
		- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;	
		- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai soci Fondatori promotori, dai Fondatori sostenitori e Fondatori partecipanti,	

	- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.	
	Art. 9 Esercizio finanziario L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio d'indirizzo approva, su proposta del Consiglio di gestione, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo ("Bilancio Economico di previsione"). Il Consiglio d'indirizzo approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, su proposta del Consiglio di gestione, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.	
	Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del bilancio approvato per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati. Le obbligazioni, direttamente contratte dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio se intaccato da perdite pregresse e, soltanto successivamente, al potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata anche in modo indiretto la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.	
	Art. 10 Membri della Fondazione I membri della Fondazione si dividono in:	
	- fondatori promotori,	
	- fondatori sostenitori,	
	- fondatori partecipanti.	
	Art. 11 Fondatori promotori Sono Fondatori promotori originari coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale in misura pari al doppio dei Fondatori sostenitori e al quadruplo dei Fondatori partecipanti. Può essere riconosciuta la stessa qualificazione, anche con adesione successiva, su delibera all'unanimità dei componenti del consiglio d'indirizzo, a soggetti che dispongano un conferimento straordinario al patrimonio o fondo di dotazione della Fondazione.	
	Art. 12 Fondatori sostenitori Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti privati con caratteristiche operative, selezionati mediante procedure indette ed	

	espletate dai Promotori. I suddetti Partecipanti devono aver dato garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti in sede regolamentare con delibera inappellabile di almeno due terzi dei componenti del Consiglio d'indirizzo di cui all'art.16 su proposta del Consiglio di gestione di cui all'art.18 e possedere i requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria stabiliti nella procedura. In tal caso la qualificazione di Partecipante durerà per il periodo previsto nella procedura. Le procedure suddette devono contenere espressamente l'impegno dei soggetti aspiranti a rispettare le norme del presente statuto e degli atti regolamentari adottati dalla Fondazione. Peraltro potrà essere riconosciuta la stessa qualificazione, anche con adesione successiva, alle persone fisiche e le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e agli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di gestione o incrementino il Patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio d'indirizzo, nelle forme e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'indirizzo. In tal caso la qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata. I Fondatori sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme dello statuto.	
	Art. 13 Fondatori partecipanti	
	Possono ottenere la qualifica di Fondatori partecipanti le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum in denaro, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio d'indirizzo, su proposta, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di gestione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Fondatori partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Fondatore partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata. I Fondatori partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme dello statuto.	
	Art. 14 Esclusione e recesso	
	I Fondatori promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.	
	Il Consiglio d'indirizzo, su proposta del Consiglio di gestione e sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al successivo articolo 18, l'esclusione di Fondatori Sostenitori e dei Fondatori Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti	

	dallo statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:	
	- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti;	
	- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;	
	- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali. Nel caso di Enti e o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:	
	- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;	
	- apertura di procedure di liquidazione;	
	- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.	
	- variazione della partecipazione di controllo sia diretta che indiretta dell'ente o della società fatta salva l'approvazione della maggioranza dei Fondatori.	
	Nel caso di soci Fondatori affidatari dei servizi l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:	
	- al verificarsi di gravi e persistenti carenze quali-quantitative nell'effettuazione dei Servizi,	
	interventi ed attività affidate;	
	- al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalla responsabilità operative e di governance affidate al socio fondatore.	
	I Fondatori di tutte le categorie possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. La perdita della qualificazione di socio comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli organi della Fondazione.	
	Art. 15 Organi della Fondazione	
	Sono organi della Fondazione:	
	- Il Consiglio di indirizzo;	
	- Il Consiglio di gestione;	
	- Il Presidente della Fondazione;	
	- Il Collegio dei revisori dei conti.	
	Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri del Consiglio di gestione e del Collegio dei revisori dei conti, viene attribuito il rimborso delle spese sostenute e documentate.	
	Art. 16 Consiglio d'indirizzo	
	Il Consiglio d'indirizzo è composto da un minimo di tre e fino ad un massimo di undici, sempre in numero dispari:	
	- due su tre, tre su cinque, quattro su sette, cinque su nove e sei su undici dei consiglieri saranno nominati dai Fondatori promotori, ciascun Fondatore promotore nominerà un numero eguale di consiglieri;	
	- nel caso minimo di cinque membri del Consiglio d'indirizzo uno dei due non eletti dai Promotori sarà eletto dai Sostenitori e l'altro dai Partecipanti, in tutti gli altri casi i Sostenitori nomineranno un consigliere in più dei Partecipanti.	

	I membri del Consiglio d'indirizzo restano in carica sino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il membro del Consiglio di Indirizzo che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a cinque il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi dello statuto. Il Consiglio d'indirizzo approva obiettivi ed programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di gestione e verifica i risultati complessivi della gestione. In particolare, provvede a:	
	- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della fondazione;	
	- individuare su proposta del Consiglio di gestione gli ambiti di intervento e i servizi di cui all'art.5 dello statuto;	
	- nominare o escludere su proposta del Consiglio di gestione i Fondatori sostenitori e i Fondatori partecipanti;	
	- approvare i bilanci di previsione e consuntivo predisposti dal Consiglio di gestione;	
	- nominare al proprio interno il Presidente della fondazione fermo restando quanto disposto al successivo comma;	
	- nominare i membri del Consiglio di gestione;	
	- nominare i membri del Collegio dei revisori dei conti;	
	- deliberare, con la maggioranza dei due terzi, eventuali modifiche statutarie;	
	- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.	
	Il Consiglio d'indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/5 dei suoi membri con avviso di convocazione inoltrato con qualsiasi mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza la convocazione può avvenire con avviso inoltrato con qualsiasi mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione. Le riunioni del Consiglio d'indirizzo possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi detti requisiti, la riunione si	

	considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori promotori. Delle riunioni del Consiglio d'indirizzo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.	
	Art. 17 Quorum Per le deliberazioni concernenti il riconoscimento della qualificazione di Fondatore promotore, con adesione successiva alla costituzione, e per lo scioglimento della Fondazione il Consiglio d'indirizzo delibera all'unanimità dei componenti. Per le deliberazioni concernenti il riconoscimento della qualificazione di Fondatore sostenitore, con adesione successiva alla costituzione l'approvazione delle modifiche statutarie e per la nomina del Presidente il Consiglio d'indirizzo delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Per la nomina del Collegio dei revisori, l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo il Consiglio d'indirizzo delibera con la maggioranza dei componenti. Per qualsiasi altro argomento il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del 51% componenti e delibera con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei presenti.	
	Art. 18 Consiglio di gestione Il Consiglio di gestione è nominato dal Consiglio d'indirizzo ed è composto da tre o cinque membri di cui uno è il Presidente della Fondazione. In ogni caso la composizione del Consiglio di gestione sarà la seguente: - in caso di tre membri: uno sarà il Presidente della Fondazione, n.1 in rappresentanza dei Fondatori e n.1 in rappresentanza dei Partecipanti o Sostenitori; in caso di 5 membri: uno sarà il Presidente, n.2 in rappresentanza dei Fondatori promotori n.1 in rappresentanza dei Fondatori sostenitori e n.1 in rappresentanza dei Fondatori partecipanti. I membri del Consiglio di gestione restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. Dopo un mandato di interruzione il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa carica. La veste di membro del Consiglio d'indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di gestione. Il Consiglio di gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e dei bilanci approvati dal Consiglio d'indirizzo. Il Consiglio di gestione può nominare al suo interno consiglieri delegati per l'ordinaria amministrazione o per specifiche materie. In particolare, il Consiglio di gestione provvede a: - predisporre i programmi previsionali e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'indirizzo; - predisporre budget previsionali; - individuare, gli ambiti di intervento ed i servizi da proporre al	

	Consiglio d'indirizzo per l'approvazione;	
	- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;	
	- di predisporre le proposte di documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo e del bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio d'indirizzo per l'approvazione;	
	- individuare gli eventuali impegni operativi della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.	
	Il Consiglio di gestione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. La convocazione può avvenire con avviso inoltrato con qualsiasi mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Le riunioni del Consiglio di gestione possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi detti requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano di età. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica che delibera a maggioranza dei presenti.	
	Art. 19 Presidente della Fondazione	
	Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio d'indirizzo e il Consiglio di gestione ed è scelto tra i membri del Consiglio d'indirizzo rappresentanti i Fondatori. Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato per un altro mandato consecutivo, salvo revoca da parte del soggetto che lo ha nominato prima della scadenza del mandato. Dopo un mandato di interruzione il Presidente può candidarsi per la stessa carica. Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice presidente, ove nominato. Al Presidente è conferita la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale. Il Presidente relativamente ai poteri previsti dal presente statuto ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo della medesima.	
	Art. 21 Organo di Controllo	
	L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un	

	Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Gestione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.	
	In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti.	
	Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Gestione, la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.	
	Art. 22 Scioglimento	
	In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto con deliberazione all'unanimità del Consiglio d'indirizzo che ne nomina il liquidatore ad altri Enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.	
	Art. 23 Clausola di Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.	
	Art 24 Clausola arbitrale	
	Tutte le controversie relative al presente statuto, aventi a oggetto rapporti sociali tra i membri della Fondazione e tra questi e la Fondazione stessa o i suoi organi, come pure quelle all'interno degli organi o tra gli organi stessi, saranno risolte mediante arbitrato in conformità al regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri che dovranno essere nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dagli altri due così nominati. Nel caso in cui una delle parti rifiuti o trascuri di nominare un arbitro o i due arbitri non nominino il terzo arbitro, esso sarà nominato dalla Camera di Commercio Internazionale. L'arbitrato sarà rituale e il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto.	
	F.to Pierluigi Cambi	
	F.to Luca Ferrari	
	F.to Andrea Cangialosi	
	F.to Dario Cimaglia	
	F.to Sonia Martelli teste	
	F.to Sabrina Martelli teste	
	F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro	

LA PRESENTE COPIA AUTENTICA, COMPOSTA DI N. 13 FOGLI E' CONFORME ALL'ORIGINALE, DA ME NOTARO COLLAZIONATO PERFETTAMENTE CONCORDA, CON IL MEDESIMO FIRMATO A NORMA DI LEGGE.

SI RILASCIA PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE.

ROMA, 17 gennaio 2023